



Comune di Serra Riccò

PROVINCIA DI GENOVA

Servizio Tecnico e Lavori Pubblici

Via A. Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)

Tel. 0107267311 Fax 010752275

e-mail: lavoripubblici@comune.serrarriccò.ge.it

internet: www.comune.serrarriccò.ge.it

ORDINANZA N. 02/2016

Prot. N. 000/2016

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente a carattere sanitario e di igiene pubblica.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'attuale operatore economico affidatario del servizio di raccolta rifiuti AMIU Genova Spa per il Comune di Serra Riccò ha richiesto alla Città Metropolitana di Genova l'autorizzazione provvisoria al transito, sulla rete viaria di competenza di quest'ultima, dei propri automezzi in deroga ai limiti di tonnellaggio vigenti, al fine di svolgere la propria attività;
- la deroga richiesta aveva ad oggetto anche strade esistenti nel Comune di Serra Riccò;
- la Città Metropolitana, con nota prot. n.99132 del 22.12.2015, ha escluso la possibilità, ad oggi, di concedere ad AMIU autorizzazioni in deroga, proponendosi di riesaminare tale decisione alla luce di ulteriori elementi di fatto che emergessero da studi dettagliati;
- alla luce di quanto sopra, AMIU Genova Spa ha rappresentato a tutti i Sindaci interessati dalla vicenda, con nota n.563 del 20.01.2016, che a causa del predetto diniego, non le sarà più possibile garantire il servizio di raccolta rifiuti previsti dai contratti vigenti con le modalità e frequenze ivi indicate;
- la stessa AMIU ha nuovamente rappresentato la criticità della situazione, a fronte del reiterato diniego della Città Metropolitana a concedere autorizzazioni in deroga, con la nota n.1813 del 24.02.2016, in cui si evidenzia che, nelle more del completamento dell'iter necessario a predisporre uno studio dettagliato da sottoporre alla competente Amministrazione, il servizio di raccolta potrà essere garantito solo con maggiori costi che, necessariamente, resteranno in capo ai Comuni affidatari;

CONSIDERATO che:

- AMIU gestisce il servizio di raccolta rifiuti in regime di proroga tecnica, a causa dell'impossibilità di procedere ad un nuovo affidamento a cui, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, dovrà provvedere, a pena di illegittimità;
- questa Amministrazione è istituzionalmente tenuta a garantire lo svolgimento della funzione fondamentale di "organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani", ai sensi dell'art. 14, comma 27, del D.L. n.78/2010, conv. con modificazioni in L.n.122/2010, e s.m.i.
- è da ritenere senz'altro illegittima, altresì, la corresponsione di un maggiore corrispettivo in regime di proroga tecnica, che comunque causerebbe significativi squilibri di bilancio sia in termini

di competenza sia in termini di cassa e comporterebbe la riduzione o, addirittura, la soppressione di altre funzioni fondamentali;

- non è possibile, allo stato, valutare se il comportamento dei predetti soggetti sia realmente improntato a correttezza e buona fede né la fondatezza delle reciproche ragioni; anche per quanto testé affermato, non sembra possibile, ad oggi, attivare efficacemente alcuno strumento acceleratorio ai fini della composizione della vicenda, né nei confronti della Città Metropolitana né nei confronti dell'attuale affidatario del servizio, se non con l'incardinamento davanti al competente organo giurisdizionale di una vertenza presumibilmente di lunga durata e dall'esito incerto;

RITENUTO che, in relazione alla situazione sopra descritta, condizioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario potrebbero verificarsi a detrimento della sicurezza sotto tale aspetto per la comunità locale;

VISTI:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e il comma 5, a mente del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il comma 6 della stessa disposizione, per cui anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- il R.D. n. 1265/1934, che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

CONSIDERATO che:

- dalla sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti, che potrebbe avvenire in ogni momento e senza preavviso, in ragione della mancata autorizzazione al transito in deroga, possa determinarsi un rischio concreto per la salute della cittadinanza;

- sussista altresì il requisito dell'urgenza, intesa quale indifferibilità dell'atto, stante la gravità della fattispecie e la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale e dei soggetti transitanti nel territorio comunale;

- non sia possibile fare tempestivamente ricorso a ordinari strumenti predisposti dall'ordinamento;

- le misure per far fronte alla emergenza sono destinate a permanere in vigenza sino al momento in cui l'impasse tra la Città Metropolitana e AMIU Spa non sarà risolta;

- resta impregiudicato il potere, per questo Ente, di attivarsi nelle competenti sedi giurisdizionali al fine di far valere eventuali responsabilità di ogni genere a carico dei predetti soggetti;

RITENUTO, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- in particolare, risulta necessaria l'adozione di un provvedimento volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione

della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

DATO ATTO che:

- per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

- la presente ordinanza è oggetto di preventiva comunicazione al sig. Prefetto di Genova;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

- al fine di eliminare la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale derivante dal mancato svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, l'autorizzazione al transito degli automezzi di proprietà dell'attuale affidatario del servizio, DA GENERALIZZARE, in deroga ai limiti imposti dalla Città Metropolitana di Genova, su tutto il territorio comunale

DISPONE

- che la presente ordinanza resti in vigore fino alla cessazione delle condizioni rischio, come in epigrafe esplicitate, oppure, in alternativa, alla cessazione del regime di proroga tecnica;

- che il Servizio Tecnico provveda a monitorare la cessazione delle suddette condizioni di rischio;

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di cessazione del pericolo, che avverrà tramite adozione di apposita ordinanza di revoca, fatto salvo il potere dello scrivente di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

al Comandante della Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Francesco MERLO;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il

termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio Polizia Municipale;
- e) sia comunicata al Prefetto di Genova;

Serra Riccò, li 10/03/2016

Il Sindaco
(Rosario AMICO)

